

IL RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA NON HA SCADENZA.

Una buona notizia: il riscatto agevolato della laurea e dei periodi di studio universitari (specializzazione, dottorato) **non scade il 31 dicembre 2021 ma è norma a regime attivabile anche negli anni successivi.**

La tipologia di riscatto della laurea (agevolato o ordinario) va ponderato e personalizzato.

INPS nella circolare allegata ha precisato che il riscatto agevolato della laurea non scade il 31 dicembre 2021, ma norma a regime e pertanto potrà essere effettuato in futuro senza scadenza.

Soddisfazione in particolare per i giovani che privi di reddito (o con redditi non imponibili come gli specializzandi) non avrebbero potuto fruire in tutto o in parte delle rilevanti deduzioni fiscali (fino al 45% del costo totale).

Non solo, ma i giovani che non hanno una collocazione lavorativa definitiva possono opportunamente attendere e riscattare nella cassa coerente con l'occupazione stabile allineando il riscatto alla contribuzione collegata alla definitiva collocazione lavorativa senza dover ricorrere a ricongiunzioni talora onerose.

Anche per i meno giovani avere a disposizione uno strumento esigibile anche in futuro consente di non dover fare delle scelte forzate potenzialmente inopportune o intempestive in particolare nell'imminenza di modifiche legislative.

In particolare è utile ricordare che **il ricorso al riscatto agevolato comporta OBBLIGATORIAMENTE e IRREVERSIBILMENTE il calcolo della pensione con il sistema contributivo.**

È evidente che coloro che hanno iniziato il corso di laurea a partire dall'anno accademico 1996-97 non hanno alternative al sistema contributivo e pertanto il riscatto della laurea non consente di avere una contribuzione anteriore al 1996 e pertanto il riscatto agevolato è un'ottima opportunità per chi non vuole investire capitali rilevanti.

Ricordo che il riscatto agevolato costa al momento circa 5.250 euro lordi per ogni anno riscattato con recupero fiscale di circa il 45% per i dirigenti rateizzabili in 10 anni. In pratica il riscatto agevolato comporta una riduzione della busta paga di circa 140 euro netti al mese per 10 anni. Il riscatto ordinario costa mediamente 20.000 euro per ogni anno riscattato ovvero circa quattro volte tanto.

Tuttavia il riscatto agevolato pur determinando ovviamente un minore incremento della pensione rispetto a quello ordinario ai fini dell'anzianità e dell'eventuale anticipo dell'età di pensionamento, è equipollente a quello ordinario.

Coloro che hanno iniziato il corso di prima del 1996-1997 devono fare molta attenzione infatti il riscatto ORDINARIO rappresenta l'ultima opportunità di accedere al sistema misto opportunità definitivamente preclusa per coloro che accedono al riscatto agevolato.

I benefici per **coloro che si sono immatricolati nell'anno accademico 1995-1996** sono limitati infatti accedono al misto, ma limitatamente alla quota B e per un anno solo, in pratica un beneficio del 2% sulla pensione futura.

Ben diversa è la situazione di **coloro che si sono immatricolati nel 1994-1995** o negli anni precedenti costoro con il riscatto ORDINARIO accedono AL SISTEMA MISTO CON QUOTA A che vale almeno il 23,8% di incremento della pensione futura (conteggiata sull'ultima busta ante 1993 e sulla media degli ultimi 5 anni per gli ante 1995).

Analogo il ragionamento per coloro che al di fuori dei periodi di studi possono vantare contribuzioni anche figurative (servizio militare, gravidanze) anteriori al 1996. Anche per costoro il riscatto agevolato comporta il passaggio irreversibile al sistema contributivo.

La determinazione dell'INPS recepisce gli emendamenti di proroga più volte presentati da Cosmed in questi ultimi mesi.

Si tratta di un tassello importante nella valorizzazione di quelle categorie dirigenziali che richiedono un lungo periodo di formazione per accedere all'attività lavorativa.

Giorgio Cavallero
Segretario Generale COSMED



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 13-05-2021

Messaggio n. 1921

OGGETTO: Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette "agevolate" del relativo onere. Precisazioni

L'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (cfr. il comma 6 del medesimo articolo, che ha aggiunto il comma 5-quater all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

A seguito di quesiti pervenuti in materia, si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.

Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).

L'accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette "agevolate", di cui al citato comma 5-*quater* dell'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele